

SENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLL. ESENTE RITI




16867.11

- 2 AGO 2011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 19077/2010

Dott. RAFFAELE FOGLIA

- Presidente - Cron. 16867

Dott. ALESSANDRO DE RENZIS

- Consigliere - Rep.

Dott. ANTONIO IANNIELLO

- Consigliere - Ud. 21/06/2011

Dott. LUCIA TRIA

- Consigliere - CC

Dott. FEDERICO BALESTRIERI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19077-2010 proposto da:

R G , elettivamente domiciliato in ROMA,

, presso lo studio dell'avvocato CAIAFA

ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO A S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, , presso lo studio dell'avvocato

MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

2011

2198

- controricorrente -

nonchè contro

A S.R.L.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2174/2010 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 01/07/2010 r.g.n. 702/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l'Avvocato CAIAFA ANTONIO;

udito l'Avvocato GAETANO GIANNI' per delega ARTURO MARESCA;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale DOTT. CARMELO SGROI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile l'istanza per regolamento di competenza quanto alla decisione di improponibilità della domanda, e rigetti la stessa istanza nel resto, diposnendo la prosecuzione del giudizio relativo alla domanda proposta dal Sig. Giovanni Russo nei confronti di Adaltis s.r.l. dinanzi al Tribunale di Tivoli, sezione lavoro, conclusioni confermate anche dal Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Con ricorso per regolamento necessario di competenza, G R , chiede affermarsi la stessa in relazione alla sentenza del Tribunale di Tivoli del 1° luglio 2010, con cui venne dichiarato improcedibile il suo ricorso nei confronti del Fallimento A spa -perché proposto dal R facendo valere nei confronti del Fallimento, sia domande di accertamento (ricostituzione del rapporto lavorativo come dirigente, illegittimità del licenziamento disposto dal curatore) sia di condanna per crediti retributivi, indennità supplementare e di preavviso-disponendo per la prosecuzione del giudizio nei confronti della A srl, società *in bonis*, avente ad oggetto l'illegittimità del licenziamento, nonché le medesime richieste di condanna.

Ammette il ricorrente che a seguito della soppressione dell'ufficio del Pretore e l'istituzione del giudice unico di primo grado, la natura della controversia incideva solo sul rito applicabile e non più sulla competenza, ma ciò solo laddove la questione si ponga all'interno dello stesso Tribunale che aveva dichiarato il fallimento, diversamente dalla specie in cui il Tribunale che dichiarò il fallimento della A s.p.a. era quello di Bologna, ponendosi allora la questione del giudice competente ex art. 413 c.p.c (pag. 12 ricorso).

Lamenta al riguardo la competenza del Tribunale di Tivoli giudice del lavoro, basandosi le domande proposte nei confronti del fallimento anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno dell'impresa fallita, anche per la eventualità della ripresa dell'attività lavorativa, sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei all'esigenza della *par condicio creditorum* (pag. 21 ricorso).

Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che una questione di incompetenza per territorio non trova riscontro nell'odierno ricorso, ove è solo evidenziata la natura costitutiva dell'azione proposta nei confronti del fallimento, in realtà contenente anche, come visto, richiesta di condanna, concludendo il ricorrente per il riconoscimento della "competenza" del giudice a quo.

Per il resto osserva la Corte come sia pacifico, cfr. da ultimo Cass. 29 marzo 2011 n. 7129, che ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la

FR

dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della "par condicio creditorum".

Così come è pacifico (cfr. Cass. sez.un. 10 gennaio 2006 n. 141, Cass. 18 gennaio 2007 n. 1097, Cass. 11 gennaio 2007 n. 398, del 10/01/2006) che, in caso di sottoposizione del datore di lavoro a fallimento (o l.c.a.), il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili temporaneamente, ossia per la durata della procedura amministrativa di liquidazione, le azioni tese all'ottenimento di una condanna pecuniaria.

FR

Nella specie, nonostante la difforme deduzione del R (espressa in particolare nella memoria ex art. 378 c.p.c.), sono indubbiamente presenti, come si evince dalla esposizione in fatto della sentenza, sul punto non specificamente censurata, domande di condanna pecuniaria nei confronti del Fallimento che non possono neppure risultare strumentali rispetto all'azione di accertamento dell'esistenza del rapporto, secondo un risalente orientamento di legittimità (Cass. n.11674\05), considerata la natura meramente patrimoniale della tutela per l'illegittimità del dedotto licenziamento del dirigente.

Ciò chiarito deve rilevarsi che con l'istituzione del giudice unico di primo grado (art.49 d.lgs. 18 febbraio 1998 n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999), non può

configurarsi una questione di competenza funzionale tra il giudice del lavoro di primo grado ed il Tribunale fallimentare, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo si trovi nel medesimo o diverso circondario.

Ed invero, anche in tale seconda ipotesi, la richiesta di condanna pecuniaria nei confronti del Fallimento concreterebbe pur sempre una questione di "litis ingressus impediens", come appresso chiarito.

Costituisce infatti costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, quello secondo cui le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono, in realtà (e prima ancora), questioni attinenti al rito. Pertanto, proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta, invece, al regime del concorso fallimentare, il giudice (erroneamente) adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza ma l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge. Nel caso di specie ci si trova infatti in presenza di una vicenda "litis ingressus impediens", concettualmente distinta da un'eccezione d'incompetenza, che deve essere esaminata e rilevata dal giudice di merito prima ed indipendentemente dall'esame della questione di competenza che, eventualmente, concorra con essa. (cfr. Cass. 25 settembre 2009, n. 20691, Cass. 26 febbraio 2008 n. 5063, Cass. 12 gennaio 2005 n. 453; Cass. 23 dicembre 2003 n. 19718, Cass. 23 aprile 2003 n. 6475).

In conclusione, non potendosi considerare quella emessa dal giudice del lavoro di Tivoli una pronuncia di incompetenza, il regolamento proposto è inammissibile.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, pari ad € ~~4000~~ € 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 giugno 2011.


Il Consigliere est.

Il Presidente

*Federica Ricci*

*Raffaella F. Z...*

Il Direttore Amministrativo  
Domenico MARANDO




Depositato in Cancelleria

oggi, - 2 AGO 2011



Il Direttore Amministrativo  
Domenico MARANDO



ESSENTE AL FINE DI VERIFICARE  
L'ESISTENZA DI UNO DEI  
CORSI DI FORMAZIONE  
DELLA SCUOLA N. 533

